

Italian way...

Qualcuno l'aveva previsto, ma fino all'ultimo erano in molti a sperare che l'Italia non sarebbe ricorsa ad uno dei soliti rinvii.. Ed invece alla scadenza del 30 giugno quale termine ultimo per adeguarsi alla normativa europea MIFID, grazie ad un emendamento al decreto mille proroghe per pronuncia del Consiglio dei Ministri, sono stati prorogati a fine anno i termini per i consulenti indipendenti in attività e per le persone giuridiche che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione a trasformarsi in SIM, mentre per la costituzione dell'albo dei professionisti abilitati all'attività di consulenza finanziaria indipendente si attende l'imminente Decreto del Ministero dell'Economia. I risparmiatori devono quindi aspettare ancora sei mesi per poter individuare i professionisti che rispondono ai requisiti imposti da questa normativa, situazione grave perché ad oggi chiunque può fregiarsi del titolo di consulente finanziario in quanto nell'ordinamento italiano esiste un vero e proprio vuoto legislativo. Altra situazione critica è quella dei clienti che non hanno ancora compilato e firmato la nuova documentazione che delinea il profilo rischio/rendimento del cliente e che dà all'intermediario la possibilità di eseguire gli ordini del cliente: la mancanza di tale profilatura, come viene definita in gergo, potrebbe comportare per il cliente gravi difficoltà nell'operare sul proprio dossier titoli poiché ora la coerenza tra quanto dichiarato dal cliente e l'operazione finanziaria richiesta deve essere assoluta: ad oggi secondo i dati resi disponibili da banche e Sim solo il 50% dei clienti è stato censito. La speranza è che l'applicazione della Mifid non si limiti ad una mera formalizzazione di concetti che rimangono tali solo sulla carta, ma che si trasformi in una operazione concreta di tutela verso i risparmiatori; in particolare auspichiamo che le operazioni più a rischio vengano ben evidenziate (come ad esempio la sottoscrizione di titoli illiquidi o con rating bassi), che i costi (spesso occulti ed elevati) siano sempre esposti al sottoscrittore anticipatamente alla sottoscrizione, così come le caratteristiche di particolari strumenti complessi (come GPF, bond strutturati con la garanzia del capitale e in genere tutti i prodotti assicurativi) siano evidenziate in tutti i loro aspetti.